


**CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO
DEL PERSONALE DIRIGENTE DEL
COMPARTO REGIONI E AUTONOMIE LOCALI
(AREA II)
BIENNIO ECONOMICO 2008-2009**

Il giorno **3 agosto 2010**, alle ore **5,30** ha avuto luogo l'incontro per la definizione del CCNL del personale dirigente del comparto Regioni e Autonomie Locali (Area II), biennio economico 2008-2009 tra:

ARAN:

nella persona del Commissario Straordinario **Cons. Antonio Naddeo**..... 


e le seguenti:

Organizzazioni Sindacali


CGIL FP




CISL FPS



UIL FPL



DIREL




DIRER

.....

Confederazioni Sindacali


CGIL



CISL



UIL



CONFEDIR

.....

CONFEDIR

.....

Al termine della riunione le parti hanno sottoscritto l'allegato Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del personale dirigente del comparto Regioni e Autonomie Locali (Area II) relativo al biennio economico 2008-2009.

aran

AGENZIA PER LA
RAPPRESENTANZA
NEGOZIALE
DELLE PUBBLICHE
AMMINISTRAZIONI

CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO
DEL PERSONALE DIRIGENTE DEL
COMPARTO DELLE REGIONI E DELLE AUTONOMIE LOCALI

(Area II)

BIENNIO ECONOMICO 2008 – 2009

*Guido
Delbi
Gustavo
PQ*

MA

SP

ES

Delbet

YU

INDICE

**TITOLO I
DISPOSIZIONI GENERALI**

- Art. 1 Campo di applicazione, durata e decorrenza del CCNL
- Art. 2 Durata, decorrenza, tempi e procedure di applicazione del contratto

**TITOLO II
TRATTAMENTO ECONOMICO**

**CAPO I
TRATTAMENTO STIPENDIALE**

- Art. 3 Stipendio tabellare
- Art. 4 Effetti dei nuovi trattamenti economici

**CAPO II
TRATTAMENTO ECONOMICO ACCESSORIO**

- Art. 5 Incrementi delle risorse per la retribuzione di posizione e di risultato



*Gen. Roberto Dobbi
L. P. 10/10
M. C. 1*



**TITOLO I
DISPOSIZIONI GENERALI**

**Art. 1
Campo di applicazione**

1. Il presente contratto collettivo nazionale si applica a tutto il personale con qualifica dirigenziale e con rapporto di lavoro a tempo indeterminato dipendente dagli Enti del Comparto Regioni - Autonomie Locali, comprese le IPAB, di cui all'Area dirigenziale II, prevista dall'art. 2, comma 1, secondo alinea, del contratto collettivo nazionale quadro del 1° febbraio 2008, per la definizione delle autonome aree di contrattazione della dirigenza per il quadriennio 2006-2009.
2. Il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni ed integrazioni è riportato nel testo del presente contratto come D.Lgs. n. 165 del 2001.

**Art. 2
Durata, decorrenza, tempi e procedure di applicazione del contratto**

1. Il presente contratto concerne il periodo 1° gennaio 2008 - 31 dicembre 2009 e concerne gli istituti del trattamento economico di cui ai successivi articoli.
2. Gli effetti giuridici decorrono dal giorno successivo alla data di stipulazione, salvo diverse prescrizioni e decorrenze previste espressamente dal presente contratto. La stipulazione si intende avvenuta al momento della sottoscrizione del contratto da parte dei soggetti negoziali a seguito del perfezionamento delle procedure di cui agli artt. 47 e 48 del D.Lgs. n. 165 del 2001.
3. Gli istituti a contenuto economico con carattere vincolato ed automatico sono applicati dagli enti destinatari entro 30 giorni dalla data della stipulazione di cui al comma 2. 
4. Resta fermo quanto previsto dall'art.48, comma 3, del D.Lgs.n.165 del 2001.
5. Per quanto non previsto dal presente contratto collettivo, restano in vigore le norme dei precedenti CCNL.

**TITOLO II
IL TRATTAMENTO ECONOMICO**

**CAPO I
TRATTAMENTO STIPENDIALE**

**Art. 3
Stipendio tabellare**

1. Lo stipendio tabellare della qualifica unica dirigenziale, come stabilito dall'art. 14, comma 2, del CCNL del 22.2.2010, è incrementato dei seguenti importi mensili lordi, per tredici mensilità, con decorrenza dalle date sottoindicate:

Giacinto Belloni
Giuseppe...

[Handwritten signature]
[Handwritten signature]
[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

- a) dal 1° aprile 2008 di € 15,74
 - b) rideterminato dal 1° luglio 2008 in € 26,24
 - c) rideterminato dal 1° gennaio 2009 in € 103,30
2. A seguito della applicazione della disciplina del comma 1, il nuovo stipendio tabellare annuo a regime della qualifica unica dirigenziale, con decorrenza dal 1° gennaio 2009, è rideterminato in € 43.310,90, comprensivo del rateo della tredicesima mensilità.
 3. E' confermato il maturato economico annuo, di cui all'art. 35, comma 1, lett. b) del CCNL del 10.4.1996, nonché la retribuzione individuale di anzianità, ove acquisita.
 4. Gli incrementi di cui al comma 1 comprendono ed assorbono gli importi erogati a titolo di indennità di vacanza contrattuale.

Art. 4
Effetti dei nuovi stipendi

1. Nei confronti del personale cessato o che cesserà dal servizio con diritto a pensione nel periodo di vigenza del presente contratto di parte economica relativa al biennio 2008 - 2009, gli incrementi di cui al comma 1 dell'art. 3 hanno effetto integralmente, alle scadenze e negli importi ivi previsti, ai fini della determinazione del trattamento di quiescenza normale e privilegiato. Agli effetti della indennità premio di fine servizio, dell'indennità sostitutiva del preavviso nonché di quella prevista dall'art. 2122 del c.c. (indennità in caso di decesso), si considerano solo gli incrementi maturati alla data di cessazione del rapporto.
2. Gli incrementi di cui al comma 1 dell'art. 3 hanno effetto integralmente, alle scadenze e negli importi ivi previsti, su tutti gli istituti i cui valori economici, secondo le vigenti disposizioni, sono quantificati facendo espresso rinvio, come base di calcolo, allo stipendio tabellare.

CAPO II
TRATTAMENTO ECONOMICO ACCESSORIO

Art. 5
Incrementi delle risorse per la retribuzione di posizione e di risultato

1. Il valore economico della retribuzione di tutte le posizioni dirigenziali ricoperte alla data dell'1.1.2009, nell'importo annuo per tredici mensilità, determinato secondo la disciplina dell'art. 27 del CCNL del 23.12.1999, è incrementato, con decorrenza dalla medesima data dell'1.1.2009, di un importo annuo lordo, comprensivo del rateo di tredicesima mensilità, pari a € 611,00. Conseguentemente, le risorse destinate al finanziamento della retribuzione di posizione e di risultato, di cui all'art.26 del CCNL del 23.12.1999, sono incrementate, per l'anno 2009, in misura corrispondente agli incrementi di retribuzione riconosciuti a ciascuna funzione dirigenziale.
2. Gli enti, nei limiti delle risorse complessivamente destinate al finanziamento della retribuzione di posizione e di risultato, a decorrere dall'1.1.2009, possono adeguare il valore della

ES
Dott. G. G. G.
Sal. de


[Signature]

[Signature]

[Signature]

retribuzione delle posizioni dirigenziali non ricoperte alla medesima data, tenendo conto degli incrementi risultanti dall'applicazione del comma 1.

3. A decorrere dal 31.12.2009, i valori minimi e massimi della retribuzione di posizione di cui all'art.27, comma 2, del CCNL del 23.12.1999, come modificati dall'art.16, comma 3, del CCNL del 22.2.2010, sono conseguentemente rideterminati nel valore minimo di € 11.533,17 e nel valore massimo di € 45.102,87; resta in ogni caso ferma la disciplina prevista dall'art.27, comma 5, del citato CCNL del 23.12.1999, come modificato dall'art.24 del CCNL del 22.2.2006.
4. Le risorse destinate al finanziamento della retribuzione di posizione e di risultato della dirigenza, di cui all'art.26 del CCNL del 23.12.1999, sono altresì incrementate, con decorrenza dall'1.1.2009, nella misura dello 0,73 % del monte salari relativo alla dirigenza per l'anno 2007.
5. Le risorse di cui al comma 4 sono confermate anche per gli anni successivi al 2009 e, sommandosi a quelle già previste dall'art.16, comma 4, del CCNL del 22.2.2010, sono destinate integralmente al finanziamento della sola retribuzione di risultato dei dirigenti.



Dettori
Gentile
Gardano



**CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO
DEI SEGRETARI COMUNALI E PROVINCIALI
BIENNIO ECONOMICO 2008-2009**

Il giorno 1 marzo 2011, alle ore 13.00, ha avuto luogo l'incontro tra:

ARAN:

nella persona del Commissario Straordinario

Cons. Antonio Naddeo



e le seguenti:

Organizzazioni Sindacali

Confederazioni Sindacali

CGIL FP V. Scorsone / V. Bianchi

CGIL Michela Scuti le

CISL FPS D. S. / S. S. S. S.

CISL C. S. S. S.

UIL FPL G. Torricelli / M. S. S. S.

UIL S. S. S. S.

CSA Regioni e Autonomie Locali
(ammessa con riserva)

CISAL (ammessa con riserva)

G. S. S. S. S.
Sp. S. S. S. S.

B. S. S. S.

U.N.S.C.P. (Unione Nazionale Segretari Comunali e Provinciali)
(ammessa con riserva)

S. S. S. S. S. S. S. S. S. L. S. S. S. S.

Al termine della riunione le parti hanno sottoscritto l'allegato Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro dei Segretari Comunali e Provinciali, relativo al biennio economico 2008-2009.

**CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO
DEI SEGRETARI COMUNALI E PROVINCIALI
PER IL BIENNIO ECONOMICO 2008-2009**

M

GA *AS* *R* *GB* *Q*
NA *S* *Decececece'* *PS* *W*
AC *MP2* *h* *PS* *W*
lu *MP2* *h* *PS* *W*

TITOLO I
DISPOSIZIONI GENERALI

CAPO I

Art. 1
Campo di applicazione

1. Il presente CCNL si applica a tutti i segretari comunali e provinciali iscritti all'Albo previsto dall'art. 98 del Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267, e all'art.9 del DPR n.465 del 1997, in servizio alla data del 1° gennaio 2008 o assunti successivamente.
2. Nel testo del presente contratto:
 - a. i riferimenti al decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165 e successive modificazioni ed integrazioni sono riportati come riferimenti al D.Lgs.n.165 del 2001;
 - b. i riferimenti al Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267 sono riportati come riferimento al D.Lgs.n.267 del 2000;
 - c. i segretari comunali e provinciali sono indicati semplicemente come segretari.
3. I richiami all'Agenzia autonoma per la gestione dell'albo dei segretari comunali e provinciali, contenuti in materia di relazioni sindacali e di amministrazione e gestione del rapporto di lavoro, nelle disposizioni del D.Lgs.n.267 del 2000, del DPR n.465 del 1997 e di tutte le altre fonti legislative nonché nelle previsioni dei precedenti contratti collettivi nazionali di lavoro, devono considerarsi riferiti al datore di lavoro nazionale, istituzionalmente preposto, in base alle disposizioni di legge nel tempo vigenti, alla gestione dell'albo dei segretari comunali e provinciali e del relativo rapporto di lavoro: nel presente contratto collettivo esso è indicato semplicemente come "Datore di lavoro".
4. Per quanto non previsto nel presente CCNL, restano confermate, ove non disapplicate ed in quanto compatibili con le vigenti disposizioni legislative, le discipline dei precedenti contratti collettivi nazionali di lavoro.

Art. 2
Durata, decorrenza, tempi e procedure di applicazione del contratto

1. Il presente contratto collettivo si riferisce al periodo 1° gennaio 2008 – 31 dicembre 2009 e concerne gli istituti del trattamento economico di cui ai successivi articoli.
2. Gli effetti giuridici del presente contratto decorrono dal giorno successivo alla data di stipulazione, salvo diversa e specifica prescrizione e decorrenza espressamente prevista dal contratto stesso. La stipulazione si intende avvenuta al momento della sottoscrizione del contratto da parte dei soggetti negoziali, a seguito del perfezionamento delle procedure di cui agli artt.47 e 48 del D.Lgs.n.165 del 2001.

[Handwritten signatures and initials at the bottom of the page]

3. Gli istituti a contenuto economico e normativo con carattere vincolato ed automatico sono applicati dal Datore di lavoro o dagli enti destinatari entro trenta giorni dalla data di stipulazione di cui al comma 2.
4. Resta fermo quanto previsto dall'art.48, comma 3, del D.Lgs.n.165 del 2001.

TITOLO II

IL TRATTAMENTO ECONOMICO

CAPO I ISTITUTI DI CARATTERE GENERALE

Art. 3 Stipendio tabellare

1. Il valore degli stipendi tabellari dei segretari collocati nelle fasce A, B e C, di cui all'art. 10 del CCNL relativo al quadriennio normativo 2006-2009 ed al biennio economico 2006-2007, ed alla corrispondente colonna della tabella 2 allegata al medesimo CCNL, è incrementato con le decorrenze e nelle misure mensili lorde indicate nella allegata Tabella 1.
2. A seguito dell'applicazione del comma 1, il nuovo stipendio tabellare annuo lordo dei segretari collocati nelle fasce A, B e C, è, pertanto, rideterminato, con le decorrenze e nelle misure indicate nella allegata Tabella 2.
3. Gli incrementi di cui al comma 1 assorbono e comprendono gli importi erogati a titolo di indennità di vacanza contrattuale.
4. Il nuovo stipendio tabellare annuo di cui al comma 2 ricomprende le misure dell'indennità integrativa speciale negli importi in godimento dei segretari, come previsto dall'art.3, commi 2 e 3, del CCNL del 7 marzo 2008, per il quadriennio normativo 2002-2005 e per il biennio economico 2002-2003.
5. Il valore degli stipendi tabellari dei segretari collocati nelle fasce A, B e C, con decorrenza dal 31.12.2009, è rideterminato nelle misure annue lorde indicate nella Tabella 3, attraverso il conglobamento di una quota dei valori della retribuzione di posizione dei medesimi segretari, come definiti dall'art.3 del CCNL dei segretari comunali e provinciali del 16 maggio 2001, relativo al biennio economico 2000-2001.
6. A seguito del conglobamento di cui al comma 5, con decorrenza dal 31.12.2009, i valori complessivi annui lordi, per tredici mensilità, della retribuzione di posizione dei segretari comunali e provinciali, di cui all'art.3 del CCNL del 16 maggio 2001 per il biennio economico 2000-2001, sono così rideterminati:

[Handwritten signatures and initials at the bottom of the page, including names like "Russo", "Chianese", and others.]

Livello A

1) incarichi in enti metropolitani	39.857,92
2) incarichi in enti oltre 250.000 abitanti, in comuni capoluogo di provincia, in amministrazioni provinciali	33.143,98
3) incarichi in enti fino a 250.000 abitanti	21.781,93

Livello B

1) incarichi in enti superiori a 10.000 e fino a 65.000 abitanti	15.584,45
2) incarichi in enti tra 3.000 e 10.000 abitanti	7.837,59

Livello C

1) incarichi in enti fino a 3.000 abitanti	7.332,22
--	----------

7. Fermo restando quanto previsto dal comma 6, ai soli fini dell'attuazione delle previsioni dell'art.41, commi 4 e 5, del CCNL del 16 maggio 2001, relativo quadriennio normativo 1998-2001 ed al biennio economico 1998-1999, trovano applicazione gli importi annui lordi complessivi, per tredici mensilità, della retribuzione di posizione del segretariale, come definiti dall'art.3, comma 2, del CCNL del 16 maggio 2001, relativo al biennio economico 2000 - 2001.

8. Sono confermati:

- la retribuzione individuale di anzianità in godimento alla data di stipulazione del presente CCNL;
- il maturato economico in godimento secondo la disciplina dei vigenti contratti collettivi ed il trattamento economico *ad personam* di cui all'art.40, commi 5 e 6, del CCNL del 16 maggio 1995, come integrato dall'accordo successivo del 14 settembre 1995.

Art. 4
Effetti dei nuovi stipendi

1. Le misure degli stipendi tabellari risultanti dall'applicazione dell'art. 3 hanno effetto sulla tredicesima mensilità, sul trattamento ordinario di quiescenza, normale e privilegiato, sull'indennità premio di fine servizio, sull'indennità alimentare, sull'equo indennizzo, sulle ritenute assistenziali e previdenziali e relativi contributi e sui contributi di riscatto.

[Handwritten signatures and initials at the bottom of the page]

2. I benefici economici risultanti dall'applicazione dell'art. 3 sono corrisposti integralmente alle scadenze e negli importi previsti dal medesimo articolo e dalla Tabella 1 al segretario comunque cessato dal servizio, con diritto a pensione, nel periodo di vigenza contrattuale. Agli effetti dell'indennità premio di servizio, dell'indennità sostitutiva del preavviso, nonché di quella prevista dall'art. 2122 del codice civile, si considerano solo gli scaglionamenti maturati alla data di cessazione del rapporto.
3. Il conglobamento nello stipendio tabellare dell'indennità integrativa speciale, di cui all'art.3 commi 2 e 3, del CCNL del 7 marzo 2008, per il quadriennio normativo 2002-2005 e per il biennio economico 2002-2003, non modifica le modalità di determinazione della base di calcolo in atto del trattamento pensionistico anche con riferimento all'art. 2, comma 10, della legge 8 agosto 1995 n. 335.
4. Il conglobamento nello stipendio tabellare della retribuzione, di cui all'art.3, comma 5, non modifica le modalità di determinazione della base di calcolo in atto del trattamento pensionistico e dei trattamenti di fine servizio comunque denominati, anche con riferimento all'art. 2, comma 10, della legge 8 agosto 1995 n. 335.

N





Art 2 :


















Tabella 1

Incrementi mensili della retribuzione tabellare

Valori in Euro da corrispondere per 13 mensilità

Fascia	Dal 1.4.2008	Rideterminato dal 1.7.2008 ⁽¹⁾	Rideterminato dal 1.1.2009 ⁽²⁾
A	13,71	22,85	168,53
B	13,71	22,85	168,53
C	11,12	18,53	136,65

⁽¹⁾ Il valore a decorrere dal 1.7.2008 comprende ed assorbe l'incremento corrisposto dal 1.4.2008.

⁽²⁾ Il valore a decorrere dal 1.1.2009 comprende ed assorbe l'incremento corrisposto dal 1.7.2008.

A

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten mark]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten mark]

[Handwritten signature]

Tabella 2

Retribuzione tabellare

Valori in Euro annui per 12 mensilità cui aggiungere la tredicesima mensilità

Fascia	Dal 1.4.2008	Dal 1.7.2008	Dal 1.1.2009
A	35.344,89	35.454,57	37.202,67
B	35.344,89	35.454,57	37.202,67
C	28.664,21	28.753,13	30.170,51

M

[Handwritten signature]

RTZ-

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten mark]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten mark]

[Handwritten signature]

Tabella 3

Nuova retribuzione tabellare

Valori in Euro annui per 12 mensilità' cui aggiungere la tredicesima mensilità

Fascia	Dal 31.12.2009
A	39.979,29
B	39.979,29
C	31.983,43

M

[Handwritten signature]

DICHIARAZIONE CONGIUNTA

Le parti – in considerazione dello specifico ruolo apicale assegnato dall'ordinamento al Segretario Comunale e Provinciale ed in particolare delle funzioni di sovrintendenza allo svolgimento delle funzioni dei dirigenti e di coordinamento delle relative attività – si danno reciprocamente atto della incoerenza di una assimilazione della figura del Segretario al personale non dirigenziale, conseguentemente di una collocazione contrattuale di tale categoria nell'ambito del comparto del personale non dirigente.

Conseguentemente, le parti, nell'ambito dei distinti ruoli e delle reciproche competenze e responsabilità, assumono i seguenti impegni:

- Le OO.SS. si impegnano nelle competenti sedi di contrattazione collettiva quadro al futuro inserimento del CCNL dei Segretari Comunali e Provinciali in specifica sezione della competente area contrattuale della dirigenza;
- L'Aran si impegna, nell'ambito delle proprie competenze, ad assumere tutte le iniziative di informazione e supporto nei confronti del Comitato di settore e del Governo per la citata futura collocazione contrattuale dei Segretari Comunali e Provinciali.

Cisl FP *[Signature]*
UIL FLC *[Signature]*
Unsep *[Signature]*

[Signature]
[Signature]
[Signature]

**DICHIARAZIONE A VERBALE
DELLE OO.SS.**

Le OO.SS. rilevano che stante l'attuale normativa previdenziale la previsione di cui all'articolo 4, comma 4, del CCNL è compatibile con la piena effettività della misura del nuovo stipendio tabellare.


UNSEP



FP CGIL



C.S.A.



Sportelli P.A.

DICHIARAZIONE A VERBALE
DELLE OO.SS. FP CGIL e CSA Regioni e Autonomie Locali

Le scriventi OO.SS. non firmatarie della Dichiarazione sottoscritta da FP CISL, UIL PA e U.N.S.C.P. ritengono opportuno con la presente nota segnalare la seguente formulazione, ritenendola più coerente rispetto al testo proposto dall'ARAN.

Le parti - in considerazione delle specifiche funzioni assegnate dall'ordinamento ai Segretari Comunali e Provinciali ed in particolare delle funzioni di sovrintendenza allo svolgimento di funzioni dei dirigenti e di coordinamento delle relative attività - si danno reciprocamente atto della attuale incoerenza di una assimilazione della figura del Segretario al personale non dirigenziale, conseguentemente di una collocazione contrattuale di tale categoria nell'ambito del comparto del personale non dirigente.

Conseguentemente, le parti, nell'ambito delle reciproche competenze e responsabilità, ravvisano l'opportunità di avviare un percorso condiviso per pervenire ad una diversa scelta politica in vista dei futuri rinnovi contrattuali.

In tale ambito, l'ARAN assumerà tutte le iniziative di informazione e di sensibilizzazione nei confronti del Comitato di Settore ed anche del Governo, non escludendo l'adozione dei provvedimenti, eventualmente necessari per la realizzazione, nella successiva, sede negoziale, dell'obiettivo perseguito della definizione di un nuovo e diverso ambito contrattuale per i Segretari Comunali e Provinciali.

